

2. Risponde Vincenzo Gattullo < UG Bari

Non so se la sentenza a cui fai riferimento potrebbe essere questa della Cassazione Cass. civ. Sez. II, 02-10-2008, n. 24544 che recita:[...]Circa le forme da osservare per la notificazione degli atti, prevale, su ogni altra forma, quella, previsti dall'art. 138 c.p.c., della consegna a mani proprie, che può avvenire in qualunque luogo entro i limiti della cosiddetta competenza dell'ufficiale giudiziario.

Nel caso di consegna non a mani proprie, le regole da osservare sono quelle indicate dall'art. 139 c.p.c. secondo cui la consegna va effettuata, in ordine successivo di preferenza: a), nel comune di residenza del destinatario (e quivi nella casa di abitazione o dove egli ha l'ufficio privato o esercita l'industria o il commercio, luoghi posti in ordine alternativo) osservando le modalità indicate dall'art. 139 c.p.c. circa la persona a cui consegnare l'atto; b) nel comune di dimora, quando non è nota la residenza; c) nel comune di domicilio, se è ignota anche la dimora.

In altre parole, quando la consegna dell'atto non è effettuata a mani proprie del destinatario, l'individuazione del possibile consegnatario viene effettuata ricercandolo in ordine successivo nel comune di residenza, di dimora o di domicilio e, nell'ambito di questi luoghi, ricercandolo in ordine alternativo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (e, in questi luoghi, individuando il consegnatario nelle categorie di persone indicate in ordine successivo dalla norma).

Infine, in caso di irreperibilità, o di incapacità o rifiuto delle persone indicate dal citato art. 139 c.p.c., la notificazione può avvenire con il compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso a quest'ultima forma di notificazione è consentito soltanto quando non è possibile notificare l'atto nelle forme previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c..

Il ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. presuppone, infatti, che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario siano individuati esattamente e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., ond'è che, ogni qual volta emerga il sospetto del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento (Cass. 13183/04).

Nel caso di specie, come risulta dalla lettura della relata di notificazione, l'ufficiale giudiziario, richiesto di notificare l'atto "mediante consegna a mani" a M.G., "domiciliato" in (OMISSIS), non avendo rinvenuto in tale luogo alcuna delle persone indicate negli artt. 138 e 139 c.p.c. depositò l'atto in questione nella casa comunale di (OMISSIS) procedendo al compimento delle modalità stabilite dall'art. 140 c.p.c..

Ne consegue che, avendo la parte notificante indicato come luogo di notificazione il domicilio del destinatario, che dall'art. 139 c.p.c. è previsto soltanto in via residuale, e cioè quando non è noto il luogo di residenza, nè quello di dimora, e non risultando dagli atti la non conoscenza da parte del notificante della residenza e della dimora del destinatario, e cioè dei due luoghi in cui prioritariamente andava effettuata la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (nè tale prova può trarsi dalla documentazione depositata dal resistente in questa sede, inammissibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.), la notificazione effettuata nel luogo di domicilio del M., anzichè in quello di residenza (che era presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, in base alle risultanze anagrafiche - v. Cass. 662/2000), deve ritenersi nulla per inosservanza delle disposizioni dettate dalla citata norma in tema di luogo di consegna dell'atto, e di conseguenza illegittimo il successivo ricorso alle forme di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c.. Il primo motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa per nuovo giudizio al Giudice di pace, che si designa nel Giudice di pace di Cosenza.[...] Cordialità.